

Allegato sub. A)



Regolamento comunale sulla Videosorveglianza

**(Approvato con Deliberazione
di C.C. n° 34 del 01.03.2021)**

(Modifica al Regolamento approvato con Del. di C.C. n° 53 del 26.05.2009)

COMUNE DI CANICATTÌ

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

ALLEGATO SUB. A)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 34 DEL 01.03.2021)

(Modifica al Regolamento APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 53 DEL 26.05.2009)

INDICE

ART. 1 – PREMESSA.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

ART. 4 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.

ART. 6 – CENTRALE DI CONTROLLO E PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

ART. 8 – INCARICATO AL TRATTAMENTO.

ART. 9 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

ART. 10 – AMBIENTI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLA RIPRESA.

ART. 12 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI.

ART. 13 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE.

ART. 14 – INFORMATIVA.

ART. 15 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO.

ART. 16 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.

ART. 17 – ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO.

ART. 18 – TUTELA.

ART. 19 – NORMA DI RINVIO.

ART. 20 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE.

ART. 22 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.

ART. 1 – PREMESSA.

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente Regolamento garantisce che, il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Canicattì nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “*banca di dati*”: il complesso di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Municipale e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “*trattamento*”: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “*dato personale*”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d) per “*titolare*”: il **Comune di Canicattì**, competente a disporre l’adozione di impianto di videosorveglianza, ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
- e) per “*responsabile*”: persona fisica individuata nella persona del **Dirigente – Comandante della Polizia Municipale**;
- f) per “*incaricato*”: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- g) per “*interessato*”: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell’impianto di videosorveglianza;
- h) per “*comunicazione*”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “*diffusione*”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “*dato anonimo*”: il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “*blocco*”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “*Codice*”: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR (General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E. e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, attivati dal Comune di Canicattì nel proprio territorio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del vigente Codice, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del “decalogo” del 29.11.2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29.04.2004 e s.m.i., nonché dal decreto legge n. 11/2009 e s.m.i..

ART. 4 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.

1. Il comune di Canicattì, tenuto conto delle norme relative alle proprie funzioni istituzionali, intende disporre l’installazione, all’interno del proprio territorio con sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio mobili e fissi.

2. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:

- identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
- rilevare dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- tutelare il patrimonio comunale anche dal degrado ambientale generato dall’abbandono dei rifiuti;
- presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall’interno o dall’esterno;

- prevenire atti vandalici;
- tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 11/2009 e s.m.i. ;
- prevenire e reprimere atti delittuosi attraverso attività investigativa da parte della competente autorità giudiziaria;
- rilevare infrazioni del Codice della Strada, previa autorizzazione ministeriale nei casi previsti(D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250);
- consentire lo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del GDPR (General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E.

4. L'installazione e l'utilizzo degli impianti in argomento sarà disciplinato dalle norme che seguono, nei limiti della sotto elencata normativa:

- GDPR(General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E.
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- Legge 7 marzo 1986 n. 65 e Legge Regionale n. 17/90 e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (N.C.d.S.);
- Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- D.P.R. 22.06.1999 n. 250;
- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Deliberazione del Garante per la Privacy del 29 aprile 2004.
- Decreto Legge n. 11 del 23.02. 2009.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.

1. Il sistema di rilevazione adottato è basato sul trasporto di dati multimediali, utilizzando moderni strumenti e reti di trasmissioni dati.

2. Gli impianti per la raccolta dati impiegabili possono essere alternativamente:

- a) telecamere a colori ad elevata sensibilità, anche brandeggiabili, alloggiare in contenitori a tenuta stagna ed installate su pali, muri o manufatti ad altezza ed inclinazione tali da garantire la migliore inquadratura del tratto stradale da monitorare e dotata di dispositivi diagnostici di autocontrollo;
- b) telecamere fisse, con puntamento standard su posizioni predeterminate;
- c) telecamere mobili, con puntamento standard da posizionare in aree all'occorrenza individuate;
- d) sistemi fotografici fissi.

3. La centrale di controllo, installata presso il Comando di Polizia Municipale di Canicatti, è il punto di convergenza di tutti i dati raccolti ed è dotata degli apparati per l'interfacciamento dei dati. I dati rilevati possono essere raccolti e memorizzati su appositi sistemi di registrazione.

4. Per le finalità di migliore gestione della sicurezza dei dati e per la più ampia capacità d'intervento operativo, presso le centrali operative della Compagnia Carabinieri, del Commissariato di P.S. e della Tenenza della Guardia di Finanza, potranno essere installate, in posizione remota, terminali tecnologicamente avanzati, idonei a ricevere la visualizzazione dei dati registrati dalle telecamere, per le esclusive finalità d'intervento legate a motivi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ART. 6 – CENTRALE DI CONTROLLO E PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE.

1. Al sistema di controllo e rilevazione posto all'interno del Comando di Polizia Municipale hanno accesso il responsabile della gestione e del trattamento dei dati e gli incaricati addetti ai servizi, indicati ai successivi articoli.

2. Accessi di persone diverse da quelli innanzi citate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connesse alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione ed alla pulizia dei locali.

4. Il responsabile della gestione e del trattamento fornisce direttive atte ad evitare assunzione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso solo per le operazioni di

manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli incaricati dei servizi, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti allo scopo per il quale è stato autorizzato l'accesso.

5. Nei locali della centrale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita e quant'altro necessario alla sua identificazione, il motivo dell'accesso, i dati eventualmente assunti con la sottoscrizione dell'incaricato della vigilanza.

6. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati i cui al registro.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

1. Responsabile del trattamento è stato nominato il Dirigente – Comandante della Polizia Municipale con atto formale del Sindaco, consultabile presso la Direzione V – Polizia Municipale e presso la Direzione I – Affari Generali. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e su trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, vigila sulla conservazione degli eventuali supporti ottici e/o magnetici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

2. E' onere del Responsabile provvedere a:

- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal Titolare del trattamento;
- prestare assistenza al titolare il quale provvederà all'evasione delle richieste degli interessati, entro 20 giorni dal ricevimento, avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto secondo quanto previsto nella GDPR (General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal Titolare.

ART. 8 – INCARICATO AL TRATTAMENTO.

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli Operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
- effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'Art. 4 del presente Regolamento;
- accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché attraverso le chiavi di accesso agli armadi per la conservazione degli eventuali supporti ottici e/o magnetici.

ART. 9 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente Regolamento, dovranno essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'Art. 4;
- conservati per il massimo di 7 giorni, salvo le speciali esigenze di ulteriori conservazioni tenuto conto delle finalità da perseguire.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Direzione Polizia Municipale, dove è installata la postazione di controllo, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale specificatamente incaricato, debitamente istruito ed autorizzato come precisato nell'Articolo precedente.

ART. 10 – AMBIENTI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE.

1. Le telecamere, ai sensi del decreto legge n. 11/2009, possono essere posizionate in corrispondenza di: *incroci, piazze, immobili, parchi, ville, cimiteri, torrenti, discariche, nonché luoghi pubblici ed immobili di proprietà demaniale; ubicati nel territorio.*

2. Compete al Dirigente la Direzione Polizia Municipale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e da specifica deliberazione di indirizzo da parte della Giunta Municipale.

3. L'elenco dei siti di ripresa deve essere disponibile presso l'Albo pretorio comunale, la Direzione V – Polizia Municipale e sul sito internet del comune.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLA RIPRESA.

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare *traffico, ingorghi, esondazioni, rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico.*

2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana ed ambientale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 11/2009, nonché per *tutelare il patrimonio comunale, presidiare gli accessi agli edifici comunali, prevenire atti vandalici, per prevenire e reprimere atti delittuosi, per rilevare infrazioni del Codice della Strada.*

3. È, comunque, assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie delle quali si viene a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

ART. 12 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI.

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Tutte le immagini rilevate e conservate sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale, come disposto dal 4° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 250/1999. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune o a precise disposizioni di legge.

2. Per la tutela della sicurezza urbana ed ambientale le immagini saranno conservate per almeno 7 giorni salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del decreto legge n. 11/2009.

3. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dal GDPR (General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E.e s.m.i..

ART. 13 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE.

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il Responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation)

"Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E.), tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.

2. In particolare in attuazione del GDPR (General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo, la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di **AREA VIDEOSORVEGLIATA**, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del Trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E.).

ART. 14 – INFORMATIVA.

1. L'informativa esaustiva a cura del Titolare del trattamento inerente il trattamento dati posto in essere dallo stesso deve essere collocata presso: l'Albo Pretorio del Comune; il Comando di Polizia Municipale; e sul sito internet dell'Ente.

2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:

- espressa indicazione del Titolare del trattamento;
- espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
- finalità del trattamento;
- modalità del trattamento;
- diritti esercitabili dall'interessato;
- modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
- indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
- termini di conservazione delle immagini se registrate.

ART. 15 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. I diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reg. (UE) 2016/679, sono esercitabili con richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornita idoneo riscontro e comunque compatibilmente alla tipologia della richiesta.

4. Tale attività sarà fatta attraverso la predisposizione di specifica modulistica da rendere disponibile anche sul sito internet dell'Ente.

ART. 16 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.

2. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

ART. 17 – ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO.

1. Il trattamento di dati personali di cui al presente regolamento è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione e sono applicate espressamente le misure minime di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003.

2. I trattamenti effettuati per il tramite dell'impianto di videosorveglianza saranno documentati nell'apposito Registro del Titolare del trattamento e del Responsabile del Trattamento

ART. 18 – TUTELA.

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 19 – NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al GDPR (General Data Protection Regulation) "Normativa sulla Privacy" n. 679 del 25 maggio 2016 della U.E., nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004, al decreto legge n. 11/2009 e alle vigenti norme.

ART. 20 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune ed affisso, unitamente al nominativo del "responsabile dell'impianto" e all'elenco dei siti di ripresa, in modo stabile all'Albo pretorio dell'Amministrazione e presso la Direzione V – Polizia Municipale.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti, l'esecutiva del provvedimento di adozione e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 22 - MODIFICHE REGOLAMENTARI.

Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento.